

Studio Legale
Avv. Maria Rosaria Altieri
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (LT)
cell. 338 8818244 – tel. e fax 0771 324437
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it –
pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art 151 c.p.c.

Per la Prof.ssa **FILARDI Marta** (C.F. FLRMRT80H56A944F) nata a Bologna il 16/06/1980 e res.te in San Pietro in Casale (BO), alla via Asia n. 2932, rappresentata e difesa dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E), giusta procura rilasciata su foglio separato da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio eletto presso e nello studio del nominato procuratore in Formia (LT), via Rubino n. 38 (fax n. 0771 324437), e con domicilio digitale all'indirizzo pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

- *ricorrente*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.Le Trastevere n. 76/a, 00153 Roma;
 - 2) Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna** (C.F. 80062970373), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via de' Castagnoli n. 1, 40126 Bologna;
 - 3) Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna** (C.F. 80071250379), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via de' Castagnoli n. 1, 40126 Bologna,
- tutti rapp.ti e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna (C.F. 80068910373), Via A. Testoni n. 6, 40123 Bologna, pec Registro PP.AA. ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti, con punteggio inferiore alla Prof.ssa Filardi Marta e privi di precedenze, destinatari di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2023/24 su sedi/preferenze indicate dalla ricorrente nella domanda informatizzata per le supplenze, scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, e scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A017 Disegno e storia



dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, della provincia di Bologna, per i quali, in ragione dell'elevato numero, si chiede sin da ora di essere autorizzati, *ex art.* 151 c.p.c., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, giusta istanza stesa nel corpo del presente ricorso.

- litisconsorti necessari

oggetto: impugnazione mancata attribuzione supplenza a.s. 2023/24 - risarcimento danni – condanna generica.

PREMESSO

IN FATTO

1. La ricorrente, con ultimo contratto di lavoro presso l'I.C. di Malalbergo (BO) ([all.to 1](#)), in possesso del prescritto titolo di studio, è inserita nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora GPS) della provincia di Bologna per la scuola secondaria di primo e secondo grado con il seguente punteggio:

- Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado Scuola dell'infanzia posto comune (Classe di concorso A001), fascia 2, punti 65,00, posto 167;
- Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Classe di concorso A017), fascia 2, punti 65,00, posto 150;

giusta Decreto Dirigenziale n. 12613 del 28.08.2023 dell'Ufficio Scolastico di Bologna ([all.to 2](#)).

Come si avrà modo di illustrare meglio più avanti, l'O.M. n. 112/2022 prevede che i posti di sostegno che non sia stato possibile coprire con docenti muniti dello specifico titolo di specializzazione, vengano coperti da personale privo di detto titolo. In tale caso, per ogni grado di scuola, gli aspiranti delle varie classi di concorso confluiscono in un'unica graduatoria, detta appunto “incrociata”, dalla quale i docenti vengono chiamati in ragione del miglior punteggio posseduto nelle graduatorie di inclusione.

Conseguentemente, nella [graduatoria incrociata per il sostegno](#), la ricorrente è inserita con il medesimo punteggio attribuito per il posto comune, ossia:

- Scuola secondaria di primo grado (ADMM), fascia 2, punti 65,00, posto 1434;
- Scuola secondaria di primo grado (ADSS), fascia 2, punti 65,00, posto 21750.

2. A partire dall'a.s. 2021/22, le operazioni di conferimento degli incarichi annuali e fino a termine delle attività didattiche con chiamata da GPS, avvengono, in luogo della tradizionale



scelta delle sedi in presenza, attraverso una procedura informatizzata a cui gli aspiranti hanno potuto partecipare compilando on line un modulo disponibile sulla piattaforma “Istanze on line” del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il sistema informatico, attraverso un algoritmo all’uopo predisposto, ha poi incrociato le domande e attribuito le sedi sulla base delle preferenze espresse.

3. In data 30/07/2023 la Prof.ssa Filardi avanzava rituale istanza telematica (m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.10417296.30-07-2023., [all.to 3](#)) per partecipare alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2023/24, per la scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A001, nonché per posto di sostegno da graduatoria incrociata scuola secondaria di primo grado (ADMM), chiedendo supplenze annuali e fino a termine delle attività didattiche, cattedra intera e spezzone orario.

Le tipologie di supplenze esprimibili erano 3: annuali (ossia fino al 31 agosto), fino al 30 giugno, oppure spezzone orario (ossia cattedre ad orario inferiore all’orario intero di cattedra, contrattualmente previsto e cioè 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore settimanali nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria).

4. In data 28.08.2023, l’Ufficio Scolastico di Bologna pubblicava [sul proprio sito istituzionale l’elenco dei posti disponibili](#) in organico di diritto e in organico di fatto ([all.to 4](#)) ai fini dell’individuazione degli aventi titolo alla proposta di assunzione a tempo determinato.

5. Il medesimo giorno, con D.D. n. 12634 del 28.08.2023 ([all.to 5](#)), il medesimo Ufficio Scolastico pubblicava il primo bollettino delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero, contenente i nominativi dei docenti destinatari di proposta di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2023/24, tra i quali non figurava il nominativo dell’odierna ricorrente, in quanto le sedi disponibili erano state attribuite a docenti in posizione poziore rispetto alla stessa, ovvero a docenti con punteggio inferiore ma su sedi non richieste dall’istante, ovvero, ancora, a docenti muniti di precedenza.

In particolare, limitando la narrazione dei fatti alla sola graduatoria di interesse, ossia la A001, il sistema arrivava al convocare dalla 2° fascia fino all’aspirante con punti 61,50 (Prof.ssa D’Onofrio Anna Rita).

Dunque, in tale convocazione il sistema informatico correttamente scavalcava la ricorrente e attribuiva incarichi di supplenza anche a docenti con minore punteggio.

6. Con D.D. n. 12863 del 30.08.2023 ([all.to 6](#)) l’ATP di Bologna [pubblicava](#) un ulteriore quadro di disponibilità su posti in organico di diritto e di fatto ai fini dell’attribuzione degli incarichi di supplenza con chiamata da GPS.



7. Il medesimo giorno, con D.D n. 12869 del 30.08.2023 ([all.to 7](#)), l'Ufficio Scolastico di Bologna, pubblicava l'elenco delle nomine su posti ancora disponibili. In tale secondo bollettino, tuttavia, pur essendo disponibili sedi e tipologie di posti espressamente richieste dalla ricorrente nella domanda informatizzata, il sistema informatico, invece di ricominciare da capo e individuare aspiranti non precedentemente destinatari di supplenza per mancanza di disponibilità di sedi, partiva dall'ultimo nominato nel turno di nomina del 28/08/2023, sicché la ricorrente veniva totalmente pretermessa e sedi espressamente dalla stessa richieste nella domanda di partecipazione alla procedura informatizzata, venivano assegnate a **docenti, privi di precedenza, con punteggio inferiore**.

Nello specifico,

- ✓ la Prof.ssa Lenzi Maria Giorgia, inserita nella 2° fascia per la classe di concorso A001, con punti 61,00, veniva assegnata all'I.C. Saffi - 11 Bologna, cod. mecc. BOMM854014, per spezzone di 16 ore, espressamente richiesta dalla ricorrente al n. 3 della [domanda informatizzata](#) per le supplenze;
- ✓ la Prof.ssa Sutera Federica, inserita nella 2° fascia per la classe di concorso A001, con punti 52,00, veniva assegnata all'I.C. "Cavour" di Minerbio, cod. mecc. BOMM82701Q, espressamente richiesta dalla ricorrente al n. 26 della [domanda informatizzata](#) per le supplenze (Comune di Minerbio).

8. Tale situazione si è determinata perché il sistema informatico utilizzato dal Ministero per il conferimento delle supplenze per l'a.s. 2023/24 (così come nei 2 anni precedenti), il c.d. algoritmo, ha funzionato in modo che, se in una convocazione non vi erano cattedre disponibili per il docente interessato, nella convocazione successiva, quand'anche in conseguenza di disponibilità sopraggiunte si fossero liberate sedi espressamente richieste dal docente, esso non è tornato indietro per garantire ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l'attribuzione della supplenza, ma ha continuato a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore (privo di precedenza).

9. È accaduto, quindi, che personale privo di precedenza, collocato in posizione meno favorevole in graduatoria rispetto alla ricorrente, abbia ottenuto l'incarico su sedi e per tipologia di posto espressamente dalla stessa richieste.

In sostanza, così come si è verificato già dall'a.s. 2021/22, i docenti che si sono avvalsi della facoltà di indicare un numero di preferenze inferiori al numero massimo possibile (150), e che **per sorte** non si sono visti attribuire l'incarico sulle sedi indicate al primo turno di nomina (perché dette supplenze sono state attribuite a docenti con punteggio superiore o con punteggio inferiore ma beneficiari di precedenza, o ancora perché non vi erano sedi



disponibili tra quelle espresse), nel momento in cui l'algoritmo ha superato la loro posizione nel primo turno di nomina, nel successivo turno di nomina **sono stati considerati rinunciari anche rispetto a sedi espresse e, addirittura, all'intera procedura**. Tale sistema, su cui si sono pronunciati diversi Tribunali già in occasione delle operazioni di conferimento degli incarichi dei precedenti anni scolastici, è stato ripetutamente considerato iniquo ed illegittimo dalla magistratura interessata dal relativo contenzioso.

10. Priva di riscontro è rimasta pure l'istanza di accesso agli atti ([all.to 8](#)) avanzata dalla ricorrente, per il tramite di questa difesa, con la quale si chiedeva l'ostensione degli atti relativi alle due docenti che avevano ottenuto incarichi di supplenza espressamente richiesti dall'odierna istante.

In siffatta situazione, stante la palese illegittimità della condotta del Ministero resistente, parte ricorrente è costretta ad adire le vie legali con il presente ricorso meritevole di accoglimento per i seguenti motivi

IN DIRITTO

A) SULLA COMPOSIZIONE DELLE GPS E SULLA DOMANDA DI SUPPLENZA.

Preliminarmente, al fine di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta all'attenzione di Codesto Onorevole Tribunale, pare necessario richiamare le disposizioni normative che hanno disciplinato la composizione e l'aggiornamento delle GPS valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24.

In fase di prima applicazione le GPS, istituite dall'art. 2, comma 4 *ter*, [D.L. 08/04/2020](#), conv. con modificazioni dalla [L. 06/06/2020, n. 41](#), sono state oggetto di disciplina da parte dell'O.M. 60/2022 ([all.to 9](#)), la quale ha regolamentato le GPS per il biennio 2020/21 e 2021/22.

Per il successivo biennio 2022/24 le GPS sono state disciplinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 ([all.to 10](#)), la quale, nel dettare la normativa relativa alle “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, ha stabilito, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, che le GPS sono costituite su base provinciale, divise per posto comune e di sostegno, ed utilizzate per assegnare le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (fino al 30 giugno) che non sia stato possibile conferire previo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (da ora GaE), anch'esse costituite su base provinciale (art. 2). Dunque, secondo le disposizioni citate, e tenuto conto anche del disposto



dell'art. 399, comma 1, del [D.Lgs 297/1994](#), i docenti inseriti nelle GPS possono aspirare unicamente ad incarichi di supplenza (salvo talune disposizioni eccezionali, originariamente legate al periodo della pandemia, che hanno consentito la nomina in ruolo di docenti inseriti in GPS), essendo l'assunzione in ruolo riservata ai soli docenti inseriti nelle GaE e nelle graduatorie di merito dei concorsi.

In caso di esaurimento e di incapienza delle GPS per la copertura di supplenze fino al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche, nonché per le supplenze temporanee, si attinge dalle graduatorie di Istituto, costituite nei singoli Istituti Scolastici da docenti che hanno avanzato domanda di inserimento nelle GPS. Le Graduatorie di Istituto sono formate da 3 fasce: la I fascia comprende i docenti iscritti nelle GaE, la II fascia comprende i docenti iscritti nella I fascia delle GPS, la III fascia comprende i docenti iscritti nella II fascia delle GPS.

In tal senso, l'art. 2 dell'[O.M. 112/22](#) dispone che *“4. In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:*

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.

Le GPS, divise per posto comune e di sostegno, sono articolate in due fasce che, si ribadisce, hanno validità per due anni. Quelle attualmente in vigore sono vevoli per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024.



Per la scuola secondaria, l'art. 3, comma 9, dell'[Ordinanza n. 112/2022](#), recita che “9. *Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.

Per il posto di sostegno, la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado, mentre la seconda fascia è costituita, ai sensi dell'art. 3, comma 10, lett. b), della [citata OM](#), da soggetti privi del relativo titolo di specializzazione che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di



insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Analogamente a quanto avviene per l'attribuzione delle supplenze su posto comune, anche per l'attribuzione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento su posto di sostegno, si procede prima con scorrimento delle GaE e successivamente delle GPS, prima e seconda fascia, e, solo in ipotesi di ulteriore incapacienza, delle Graduatorie di Istituto.

La prima fascia, sia per posto comune che per posto di sostegno, in questo anno scolastico 2023/24, è stata articolata in sottofasce:

- Fascia 1A: Prima Fascia per inserimento effettuato nel 2022 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
- Fascia 1B: Elenco aggiuntivo alla prima fascia per inserimento effettuato nel 2023 a pieno titolo o con riserva per ricorso pendente;
- Fascia 1C: Elenco aggiuntivo per chi inserito nella prima fascia dal 2022 ma con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento;
- Fascia 1D: Elenco aggiuntivo per chi si è inserito alla prima fascia del 2023 con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento.

Con riferimento all'insegnamento su posto di sostegno, l'articolo 12 dell'[Ordinanza Ministeriale n. 112/2022](#) dispone che *“7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:*

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

8. In caso di esaurimento o incapacienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

*9. In caso di ulteriore incapacienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, **sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio**”.*



Dunque, in caso di esaurimento delle GaE e delle GPS su posto di sostegno, l'Ufficio Scolastico Provinciale costituisce una graduatoria incrociata, ossia un'unica graduatoria di tutti i docenti inseriti nelle GaE e nelle GPS su posto comune del relativo grado e assegna l'incarico ad un docente privo di specializzazione, procedendo attraverso lo scorrimento delle GaE su posto comune se ancora esistenti e con aspiranti, per poi passare, in subordine, alle GPS (I e II fascia) su posto comune del relativo grado, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

I docenti inseriti nelle GPS, si è detto, hanno potuto partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza per questo anno scolastico (analogamente a quanto si è verificato dall'a.s. 2021/22) compilando la domanda informatizzata per le supplenze disponibile sulla piattaforma "Istanze on line" all'uopo predisposta sul sito istituzionale del MIM, indicando fino ad un massimo di 150 preferenze.

Compilando il modulo on line, nella sezione "Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche", l'aspirante ha indicato per ciascuna graduatoria di interesse le preferenze:

- per la sede: scuola, Comune, distretto;
- per la tipologia di contratto: annuale, fino al termine delle attività didattiche, spezzone orario;
- per tipo cattedra: interna, esterna stesso Comune, esterna altro Comune (la cattedra interna (COI) è composta da ore presenti in una stessa Istituzione Scolastica; la cattedra esterna (COE) stesso Comune è composta da ore presenti in scuole ubicate nello stesso Comune; la cattedra esterna altro Comune è composta da ore presenti in scuole ubicate in Comuni diversi).

Con la preferenza analitica si chiedono specifiche scuole, mentre con la preferenza sintetica si chiede un Comune o un Distretto, quindi in pratica tutte le scuole in essi ubicate, indistintamente senza alcun ordine di priorità tra queste. Con la preferenza sintetica, dunque, gli aspiranti hanno la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutti gli Istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del Distretto o del Comune e l'assegnazione alla sede avverrà, poi, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Selezionando come preferenza il "Comune" o il "Distretto" è possibile scegliere, come tipo di scuola, sede ospedaliera, carceraria, serale, adulti.

Indicando spezzone orario, si esprime la disponibilità ad accettare una cattedra ad orario ridotto rispetto all'orario contrattualmente previsto (ai sensi dell'art. 28, comma 5, del [CCNL scuola 2006-2009](#), l'orario settimanale dei docenti è di 25 ore per gli insegnanti della scuola



dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado).

L'attribuzione delle supplenze è stata poi effettuata attraverso un sistema informatico (cd. algoritmo) che avrebbe dovuto associare le preferenze di ciascun aspirante con le sedi e le tipologie di posto disponibili, in base al criterio del miglior punteggio e, dunque, della migliore collocazione in graduatoria (tenendo conto di eventuali riserve/precedenze/preferenze).

Dalla normativa sopra richiamata emerge con tutta evidenza che l'ordine con cui deve avvenire l'assegnazione della supplenza tiene conto del punteggio attribuito all'aspirante nella graduatoria, secondo il seguente ordine di priorità di graduatoria:

- per posto comune: GAE, GPS di I fascia, GPS di II fascia;
- per posto di sostegno: GAE, GPS di I fascia, GPS di II fascia, GAE incrociata, GPS incrociata di I fascia, GPS incrociata di II fascia.

La ricorrente, inserita nella 2° fascia della GPS per la classe di concorso A001 e nella 2° secondaria di primo grado (ADMM), avrebbe avuto diritto ad essere preferita rispetto a docenti con punteggio inferiore inseriti nella medesima graduatoria e muniti degli stessi titoli di precedenza/preferenza.

B) SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE INDIVIDUATA QUALE DESTINATARIA DI SUPPLENZA.

Si è detto nelle superiori premesse in fatto che le ragioni dell'esclusione dell'odierna ricorrente dalle operazioni di conferimento delle supplenze con chiamata da GPS per questo anno scolastico risiedono nel fatto che la Prof.ssa Filardi, avendo limitato nella [domanda informatizzata](#) le preferenze ad un numero di sedi inferiori a 150, ossia 61, ed avendo espresso preferenze non disponibili nel primo turno di nomina, è stata considerata rinunciataria anche per le sedi espresse e addirittura per l'intera procedura di conferimento delle supplenze da GPS, con conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022, e nello specifico dai commi 4, 10 e 11, a mente dei quali “4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze **non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere



soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui **non abbia espresso preferenza**. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.

11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione **non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento**".

Orbene, se queste disposizioni normative vengono utilizzate dal Ministero convenuto per legittimare l'esclusione della ricorrente dalla procedura assunzionale in parola, appare, tuttavia, anche fin troppo evidente come tale interpretazione sia palesemente infondata, oltre che illegittima e contraria alla stessa normativa di settore, nonché ai principi fondamentali che devono regolamentare l'agere amministrativo.

Invero, è del tutto evidente come nel caso di specie non possa certamente configurarsi una rinuncia in capo all'odierna ricorrente, atteso che la rinuncia è un negozio giuridico unilaterale abdicativo con la quale il **titolare di un diritto soggettivo** (quindi colui che ha già un diritto soggettivo nel proprio patrimonio giuridico) manifesta la volontà (espressa o tacita) di dismettere, abbandonare o non utilizzare detto diritto. Orbene, **nel caso dei docenti aspiranti ad incarichi di supplenza, questi non hanno alcun diritto precedentemente acquisito a cui rinunciare**. Come è stato con chiarezza evidenziato dall'ordinanza del 24.04.2024 del Tribunale di Roma ([all.to 11](#)), pronunciata su contenzioso del tutto analogo al quello *de quo* **"In questo senso non si tratta nemmeno propriamente di una "rinuncia", espressione che postula un diritto precedentemente acquisito ad un posto che qui non esiste (se non ad esito della comparazione), ma di una limitazione volontaria della propria candidatura"** dell'aspirante che in tal modo ha solo voluto manifestare concludentemente di non avere interesse a supplenze diverse da quelle indicate.



Ulteriormente appare anche fin troppo lampante che, affinché si possa configurare una rinuncia in capo al docente secondo il disposto normativo del comma 11 del mentovato [art. 12](#), è necessario che vi sia stata una formale proposta di assunzione a cui egli abbia rinunciato. Ebbene, nel caso che qui ci occupa la pubblicazione dei bollettini nei vari turni di nomina non può senz'altro essere qualificata alla stregua di una formale proposta assunzionale, difettandone tutti i requisiti necessari.

Sul punto, peraltro, il Tribunale di Cassino con ord. coll. n. 2035 del 14.03.2023 ([all.to 12](#)), ha avuto modo di rilevare come “*Dalla formulazione testuale della norma (art. 12, comma 11, O.M. n. 112/2022, ndr) può evincersi agevolmente che, come sopra chiarito, per escludere il titolo ad ulteriori proposte di supplenze occorre aver “rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita”, e nel caso di specie alcuna proposta c’è stata, né la limitazione delle preferenze può considerarsi come implicita e potenziale rinuncia ad ipotetiche future proposte che si verificherebbero in caso di indicazione di maggiori preferenze”.*

In ogni caso, anche a prescindere dall’inconfigurabilità di un’ipotesi di rinuncia nel caso di cui si discute, ulteriormente non può sottacersi il fatto che, come rilevato sempre nella citata ordinanza del Tribunale di Cassino, l’interpretazione operata dal Ministro, secondo cui la mancata indicazione di tutte le sedi, nell’ipotesi in cui non vi siano sedi disponibili al primo turno di nomina, vale quale rinuncia alle fasi successive della procedura, appare del tutto illegittima atteso che “*non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedura, e non è possibile estendere l’efficacia del meccanismo di esclusione previsto dall’art. 12 comma 4 dell’O.M. 112/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente previste.*

Infatti, non risulta dall’esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l’assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stese sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi”.

Conseguenza di tale assunto è che, come è stato sostenuto dal Tribunale capitolino nella già citata [ordinanza del 24.04.2023](#) “*Invalida sarebbe invece la regola posta dall’art.12, co.10, dell’OM, nella parte in cui recita che “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura....” ove la si interpreti nel senso che, o l’algoritmo sia*



costruito in modo tale che nel caso di rinuncia di un candidato si “scorra” la graduatoria partendo dall’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, a misura che l’applicazione di tale criterio consentirebbe di pretermettere un candidato “poziore” rispetto ad un altro meno titolato per quel posto. Non è peraltro chiaro come ciò potrebbe avvenire.

*Peraltro, questa conclusione trova conforto nel dettato normativo del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. [12 cit.](#), secondo cui affinché un docente possa essere considerato rinunciatario, la **disponibilità deve essere effettivamente esistente per ciascun turno di nomina**, cosa che non si è verificata nel caso dell’odierna ricorrente, **atteso che nessuna disponibilità è stata effettivamente esistente al primo turno di nomina (essendo state disponibili unicamente sedi dalla stessa non richieste)**, sicché la Prof.ssa Filardi non è mai stata trattata dalla procedura assunzionale!*

Invero, “Va tuttavia osservato che ai sensi dell’art. 12 comma 3 in esame “Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità... effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall’ufficio scolastico territorialmente competente”, mentre il successivo comma 4 dispone che il candidato è considerato rinunciatario qualora “al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse”.

Le norme citt. fanno riferimento alle “disponibilità effettivamente esistenti” in ciascun turno di nomina. Il meccanismo così delineato non trova giustificazione nell’art. 12 comma 4 cit., secondo cui il docente è considerato rinunciatario se al proprio turno di nomina, tenendo conto delle disponibilità effettivamente esistenti in quel momento, non può essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse..... Va aggiunto che, in base all’art. 12 comma 4 dell’O.M. in esame, la convocazione del docente per un posto non indicato nella domanda determina la rinuncia alla proposta di nomina e l’esclusione dai successivi turni di nomina per la medesima graduatoria (ad es. da GAE), mentre non preclude future convocazioni/proposte di nomina da diverse graduatorie (ad es. da GPS)” (Tribunale di Frosinone, ord. coll. del 07.04.2023, R.G.n. 761/2023, [all.to 13](#)).

Sul punto, con riferimento a contenziosi analoghi instaurati in relazione alle operazioni assunzionali per l’a.s. 2022/23, è stato ulteriormente rilevato come “Tuttavia l’applicazione in questi termini dell’algoritmo contrasta con i principi di buon andamento della PA che richiedono il rispetto dei criteri meritocratici peraltro insiti nella predisposizione di una graduatoria. L’ordinanza n. 60 inoltre prevede espressamente che la rinuncia sia limitata alle preferenze non espresse. Si vuole evitare comprensibilmente che in successive fasi o tornate si debbano ridiscutere le priorità già espresse. Tuttavia ciò non può condurre a ritenere



l'aspirante rinunciatario anche alle preferenze già espresse e per le quali non aveva potuto ottenere "in prima battuta" una sede gradita a causa della presenza di candidati meglio collocati in graduatoria" (Tribunale di Verona, sent. n. 312 del 01.06.2023, [all.to 14](#); in senso conforme, Tribunale di Caltagirone, sent. n. 236 del 26.06.2023, [all.to 15](#)).

Ebbene, l'operato del MIM va contro il dato letterale normativo anche sotto altro profilo.

Nello specifico, il più volte citato art. 12, comma 4, dell'[O.M. n. 112/2022](#), rubricato "Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche", recita che *"4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"*. Dunque, è evidente come la norma abbia voluto comminare **la sanzione estromissiva unicamente rispetto alle sedi e alle preferenze non espresse**, mentre non può trovare alcun fondamento giuridico l'interpretazione fornita dal Ministero convenuto secondo cui la mancata espressione di talune preferenze sia da intendersi quale rinuncia anche rispetto a sedi espressamente richieste. Infatti, è evidente che, nel momento in cui l'aspirante esprime una determinata preferenza, intende scegliere tale sede e **rinunciare solo alle sedi non indicate e non alle sedi indicate o all'intera procedura**.

Nel medesimo senso si pone la Nota MIM n. 43440 del 19/07/2023 (cd. Circolare annuale per le supplenze) ([all.to 16](#)), che nel fornire "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A" per l'a.s. 2023/24, recita che *"L'assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l'accettazione della stessa. L'assegnazione dell'incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) e c) dell'Ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 (d'ora in poi "Ordinanza ministeriale"), per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto. La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. **La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non***



esprese. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno”.

Dunque, dal combinato disposto delle norme appena citate emerge chiaramente come la rinuncia si possa configurare solo con riferimento a sedi non espresse, con la conseguenza che il docente dovrà essere considerato legittimamente rinunciatario solo rispetto a sedi che non ha indicato nella domanda informatizzata per il conferimento delle supplenze.

Ebbene, l'operato del MIM, oltre a porsi in evidente contrasto col dato testuale normativo si pone, altresì, in contrasto con principi giuridici di carattere generale.

Invero, si è detto che la rinuncia è un negozio giuridico unilaterale con la quale il titolare di un diritto soggettivo **manifesta la volontà** di dismettere, abbandonare o non utilizzare il diritto stesso. Essa può essere espressa o tacita, ossia per *facta concludentia*. Ciò posto, è chiaro come sarebbe una contraddizione in termini (oltre che un abominio giuridico) ritenere l'espressione delle sedi quale rinuncia (esplicita o implicita) proprio a dette sedi che si sono richieste!

Ma vi è di più! E' stato efficacemente messo in evidenza come dal più volte citato art. 12 dell'[O.M. n. 112/2022](#), possano evincersi tre fattispecie di rinuncia: 1) rinuncia alla procedura (contemplata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 12 cit.: è il caso di chi non presenta la domanda informatizzata per partecipare alle operazioni assunzionali); 2) rinuncia all'incarico (contemplata dai commi 10 e 11 dell'art. 12: è il caso di chi rinuncia ad un incarico attribuitogli dall'algoritmo, venendo così escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS, anche per disponibilità sopraggiunte); 3) **rinuncia alla sede** (è il caso di chi, come la ricorrente, ha tempestivamente presentato l'istanza telematica ed ha quindi un chiaro interesse a partecipare alla procedura di reclutamento supplenti, ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente). In tale ultimo caso, **il candidato ha rinunciato alla sede e non all'incarico, che in realtà non gli è mai stato attribuito, con conseguente inapplicabilità della sanzione estromissiva di cui all'art. 12, comma 4, [O.M. 112/2022](#)** (Tribunale di Nola, ord. coll. n. 358 del 23.05.2023, [all.to 17](#)).

Sul punto, già lo scorso anno scolastico copiosa giurisprudenza di merito, in ipotesi del tutto analoghe al caso *de quo*, si è espressa in maniera granitica ritenendo illegittima l'interpretazione del Ministero resistente che ha considerato rinunciatario, anche per le sedi espresse, l'aspirante che ha limitato nella domanda informatizzata le preferenze ad un numero di sedi inferiori a 150 ed ha indicato sedi non disponibili nel primo turno di nomina ([all.to 18](#)).



La conclusione a cui è giunta la citata giurisprudenza circa l'inconfigurabilità di un'ipotesi di rinuncia in casi del tutto analoghi a quello che oggi ci occupa, trova, peraltro, conforto nelle seguenti ulteriori considerazioni.

La domanda telematica, si è detto, consente di inserire fino a 150 preferenze ai fini dell'attribuzione di incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che il docente, aspirante ad incarichi di supplenza, avrebbe ben potuto, come nel caso di specie, indicare anche meno di 150 preferenze.

Appare, pertanto, del tutto illegittimo, illogico e palesemente contraddittorio consentire al docente di inserire anche meno di 150 preferenze per poi considerarlo rinunciatario proprio per essersi avvalso di tale facoltà.

A tali considerazioni se ne aggiungono doverosamente delle altre.

L'organico dei docenti si divide in organico di fatto e in organico di diritto. L'organico di diritto (coperto con supplenze fino al 31 agosto) è un organico previsionale, determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti, mentre l'organico di fatto (coperto con supplenze fino al 30 giugno) è quello derivante dalle modifiche che l'organico di diritto può subire dopo la scadenza dei termini per le iscrizioni da parte degli studenti, ad es. per nuove iscrizioni, trasferimenti etc.

Quanto ai termini per la costituzione dell'organico di diritto (quello costituito sulla base delle iscrizioni degli alunni), per l'a.s. 2023/24 le famiglie dovevano provvedere ad effettuare le iscrizioni degli alunni entro il 30/01/2023 (giusta Circolare n. 33071 del 30/11/2022, [all.to 19](#)).

Quanto ai termini per la costituzione dell'organico di fatto, per l'a.s. 2023/24 le scuole avrebbero dovuto provvedere ad effettuare le relative comunicazioni (nuove iscrizioni, trasferimenti), sia per posto comune che per posti di sostegno, **entro il periodo di giugno/luglio 2023**, onde consentire il regolare avvio dell'a.s. dal 1° settembre 2023, **ma gli Istituti Scolastici, omettendo tale adempimento nei termini previsti, hanno reso necessari turni di nomina successivi.**

Dunque, gli istituti scolastici, già alla fine del mese di giugno 2023 avevano contezza dei posti disponibili in organico di diritto e in organico di fatto da destinare alle supplenze con chiamata da GPS e ne avrebbero dovuto dare rituale e tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Provinciale affinché questi li potesse rendere disponibili già nel primo turno di nomina.

Anzi, considerando i termini sopra indicati, entro cui dovevano essere comunicate le disponibilità in organico di diritto e di fatto, il totale delle disponibilità di posti avrebbe



potuto essere noto addirittura già nei termini previsti per la compilazione da parte degli aspiranti ad incarichi di supplenza della domanda informatizzata, termini che la [Nota MI n. 43440 del 19 luglio 2023](#), individua “*nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) ed il 31 luglio 2023 (h. 14,00)*”. Se l’Amministrazione Scolastica avesse agito nel rispetto dei tempi previsti dalla citata normativa, oltre che con diligenza e correttezza, sarebbe stato consentito ai docenti di effettuare scelte mirate e consapevoli, evitando di creare le distorte conseguenze del sistema assunzionale del personale precario che oggi si censurano.

Ed invece le comunicazioni di organico sono state tardive ed hanno cagionato i danni (nei termini di cui si darà conto più avanti), di cui in questa sede si chiede il ristoro.

Sul punto, una risalente ordinanza del Tribunale di Lanciano (ord. del 27/01/2010, G.I. dott. *Ciro Marsella*, attualmente Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila.) molto efficacemente evidenziava che “*deve osservarsi che l’assegnazione delle supplenze è regolata da precise disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell’imparzialità e della meritocrazia, assicurato – nel caso di specie – dal rispetto delle posizioni in graduatoria; il convenuto avrebbe dovuto predisporre il quadro esaustivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi; nel caso “de qua”, appare evidente che il convenuto medesimo, omettendo tale adempimento, ha determinato nei fatti il mancato rispetto dei criteri di legge, non assegnando la supplenza più consistente al docente collocato in posizione migliore in graduatoria*”.

Orbene, non v’è chi non veda come in un sistema così congegnato **le supplenze vengono assegnate non tanto in base al punteggio, quanto, piuttosto, in base alla fortuna.**

Infatti, si è detto che la Prof.ssa Filardi è stata pretermessa dagli incarichi con chiamata da GPS solo perché nel primo turno di nomina, quello del 28.08.2023, non vi erano sedi disponibili tra quelle dalla stessa richieste. Conseguentemente se le preferenze espresse dalla ricorrente fossero state **fortuitamente** disponibili già nel primo turno di nomina, quello del 28/08/2023, la Prof.ssa Filardi non sarebbe stata considerata rinunciataria e avrebbe ottenuto l’ambito incarico. **Perciò, in maniera del tutto iniqua ed antimeritocratica, il soddisfacimento del diritto della ricorrente di ottenere le cattedre espressamente richieste, è stato rimesso ad un fattore del tutto casuale e alla fortuna, dipendendo fondamentalmente dalla disponibilità delle sedi al primo turno di nomina e dall’indicazione delle preferenze più o meno incautamente indicate dal docente all’atto della domanda, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto**



proprio dall'art. 28 [DPR 487/97](#), in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente preferito chi ha un punteggio maggiore.

Ma l'effetto aberrante che si è venuto a determinare a causa dell'illegittimo funzionamento del sistema informatico che il Ministero resistente tanto difende, si rende ancora più palese se si considera che tale sistema ha comportato che, addirittura, docenti privi della formazione richiesta e dello specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni disabili su posti di sostegno, siano stati preferiti rispetto a docenti appositamente formati e preparati che, conseguentemente, sono rimasti privi di incarico. In pratica, a causa dei plurimi turni di nomina, resisi necessari dalle comunicazioni tardive delle disponibilità, come dianzi evidenziato, docenti non specializzati sul sostegno sono stati pretermessi e le relative cattedre previste in favore di alunni disabili, con specifica certificazione, sono state occupate da docenti non specializzati.

È chiaro, quindi, che la procedura messa in atto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, mediante l'informatizzazione delle nomine dei supplenti, ha prodotto (e sta ancora producendo) ricadute discutibili, che ledono irrimediabilmente diritti inviolabili, costituzionalmente riconosciuti, quando compito della PA dovrebbe essere quello di tutelare e presidiare i diritti fondamentali dell'individuo, come riconosciuti dalla Carta Costituzionale.

Un'ultima precisazione riguarda l'espressione delle preferenze. Si è detto che l'aspirante poteva esprimere preferenze analitiche o sintetiche. Con la preferenza analitica si chiedono specifiche scuole, mentre con la preferenza sintetica si chiede un comune e un distretto, quindi in pratica tutte le scuole in essi ubicate, indistintamente senza alcun ordine di priorità tra queste. In questo modo, i docenti, con la preferenza sintetica, hanno la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto e del comune e l'assegnazione alla sede avverrà, poi, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche.

Se una domanda viene soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica (anche se con punteggio inferiore) e al docente che ha espresso la preferenza



sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica (individuata sulla base dei Bollettini ufficiali) con posto disponibile.

In tal senso il vigente CCNI Mobilità sottoscritto il 18/05/2022 ([all.to 20](#)), valevole per il triennio 2022/25, all'art. 6, comma 5, dispone che “[...] Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. [...]”

Dunque, solo nell'ipotesi in cui in una preferenza sintetica siano presenti più istituzioni scolastiche disponibili viene preferito il docente con punteggio inferiore che abbia, invece, espresso la preferenza analitica. Diversamente, se vi è un'unica sede disponibile viene sempre preferito il docente che abbia il maggiore punteggio, anche qualora abbia espresso una preferenza sintetica.

A titolo esemplificativo si faccia l'esempio di un docente A con 100 punti che esprime come preferenza il Comune (preferenza sintetica) nel quale vi sono due istituti tecnici in cui si insegna economia aziendale e di un docente B con 99 punti che esprime come preferenza la scuola (unico istituto tecnico nel comune in cui si insegna economia aziendale) (preferenza analitica). In tal caso il docente B con punteggio inferiore verrà assegnato all'istituto tecnico analiticamente scelto, mentre il docente A verrà assegnato all'altro istituto presente nel Comune.

Nel caso, invece, di un docente A con 100 punti che esprime come preferenza il Comune (preferenza sintetica) nel quale vi è un unico istituto tecnico in cui si insegna economia aziendale e di un docente B con 99 punti che esprime come preferenza quello stesso istituto (preferenza analitica), il docente A con punteggio superiore verrà assegnato quell'unico istituto con unica sede disponibile ricompreso nel Comune indicato come preferenza sintetica.

La disposizione contrattuale sopra citata costituisce diretta applicazione del principio meritocratico del punteggio enucleato dalla giurisprudenza di cui si darà conto più avanti.

Ebbene, la ricorrente ha espresso anche preferenze sintetiche (Comune), tra le quali il Comune di Minerbio, oggi oggetto di pretesa (unitamente all'I.C. “Saffi” di Bologna), e per



tale preferenza sintetica, così come per tutte le altre preferenze sintetiche espresse nella domanda telematica, aveva diritto ad essere preferita rispetto a docenti con punteggio inferiore.

C) SUL CRITERIO MERITOCRATICO DEL PUNTEGGIO E SUL PRINCIPIO DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte risulta evidente come il Ministero resistente, nelle operazioni assunzionali del personale precario di cui oggi si discute, abbia tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito**, espresso dal **PUNTEGGIO** più alto posseduto dall'aspirante, che la [Legge 3 maggio 1999 n. 124](#) pone alla base del sistema di assunzione del personale insegnante della scuola pubblica e che costituisce la modalità necessaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche (art. 97 Cost.).

Ed invero, consolidata giurisprudenza di merito formatasi su contenziosi identici a quello per cui vi è il presente ricorso, si è espressa in modo granitico nel senso di considerare la condotta Ministeriale che ha pretermesso docenti con maggiore punteggio nell'attribuzione delle supplenze *“in contrasto con il principio concorsuale, poiché vanifica il punteggio realmente posseduto dal candidato all'impiego, rendendolo spendibile solo una tantum: l'aspirante docente, a ben vedere, è costretto a scommettere – senza poter altrimenti orientare il corso e l'effettivo epilogo della procedura – sull'utilità del punteggio posseduto nel limitato ambito della prima tornata d'immissioni in servizio, esponendosi illegittimamente al rischio della definitiva neutralizzazione del punteggio in titolarità, per tutte le fasi di reclutamento successive a quella di sua (infruttuosa) partecipazione.*

9. L'andamento delle operazioni così regolate, allora, si traduce direttamente in un'alterazione della graduatoria, e tanto basta a ritenere scorrettamente esercitato – e conseguentemente rimproverabile e rimediabile in questa sede – il potere-dovere datoriale di gestire le assunzioni in conformità dei canoni di buona fede e correttezza” (Tribunale di Vibo Valentia, sent. n. 396 dell'11.05.2023, [all.to 21](#); in senso conforme, Tribunale di Roma, sent. 1463 del 10.02.2023, [all.to 22](#); Tribunale di Napoli, sent. 503 del 25.01.2023, [all.to 23](#); Tribunale di Velletri, ord. n. 16.12.2022, R.G.n. 5213-1/2022, [all.to 24](#)).

D) SULL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO NELLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE.

Si è detto che il sistema informatico del Ministero chiaramente non è stato tarato sui principi sopra ampiamente illustrati che devono regolare le procedure di conferimento degli incarichi e che impongono di assumere nella PA i più meritevoli.



Si tratta di macroscopici errori del sistema che andavano sollecitamente corretti.

In materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, la giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019, 881/2020), in ordine alla devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico, ha ritenuto in via generale ammissibile lo strumento informatico solo ove siano assicurati:

- la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Ebbene, come evidenziato dalla giurisprudenza formatasi intorno al contenzioso che oggi ci occupa, nel caso di specie, *“tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stata in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e, soprattutto, senza dare alcuna ragionevole motivazione della scelta dell'attribuzione degli incarichi, a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – la ricorrente, nella specie, incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sere”* (Tribunale di Cagliari, ord. n. 12825 del 07.12.2022, [all.to 25](#)).

E) SUL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO A FINI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLA SUPPLENZA A TITOLO RISARCITORIO.

Qualora all'esito dell'istruttoria dovesse ritenersi provato il comportamento illegittimo ed antigiusuridico del Ministero convenuto, è di tutta evidenza il danno subito dalla Prof.ssa Filardi, **attualmente rimasta inoccupata**, costituito dall'ingiusta lesione arrecata alla sua sfera giuridica in termini di perdita del punteggio di servizio e delle retribuzioni spettanti (comprendenti di ratei di 13^a mensilità e TFR), qualora le fosse stato correttamente attribuito l'incarico di supplenza nel turno di nomina del 30.08.2023.

Quanto al punteggio, la Tab. A/4 ([all.to 26](#)) allegata all'O.M. n. 112/2022, relativa ai titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, al punto C), che reca la valutazione dei titoli di servizio, con riferimento al servizio prestato nella scuola statale (punto C1),



attribuisce un massimo di 12 punti per ciascun anno di servizio specifico (cioè sulla medesima classe di concorso) e, comunque, 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni:

C.1	<p>Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado</p> <p>a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;</p> <p>b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;</p> <p>c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al</p>	2
	<p>comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;</p> <p>d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.</p> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,</p> <p>Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	12 12

Il medesimo servizio viene, poi, valutato anche su altra classe di concorso, come servizio aspecifico in misura pari alla metà (punto C2). Dunque, con riferimento al caso che qui ci occupa, sulla classe di concorso A017, il servizio prestato sulla classe di concorso A001 viene valutato 6 punti per ciascun anno di servizio e, comunque, 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni:

C.2	<p>Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado</p> <p>a) nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari;</p> <p>b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso;</p> <p>c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;</p> <p>d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, non riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado.</p> <p>Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni,</p> <p>Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di</p> <p>Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato</p>	1 6 6
-----	--	---

Sul diritto al riconoscimento del punteggio a titolo di risarcimento del danno per comportamento imputabile all'Amministrazione scolastica, si è espressa copiosa giurisprudenza di merito, anche d'appello (*ex multis*, Corte d'Appello di Torino, sent. n. 74 del 02/03/2021, [all.to 27](#); Tribunale di Ivrea, sent. n. 85 dell'08/04/2022, R.G.n. 272/2021,



[all.to 28](#); Tribunale di Fermo, sent. n. 225 del 22/11/2021, [all.to 29](#); Tribunale di Trento, sent. n. 40 del 29/03/2022, [all.to 30](#); Tribunale di Bari, sent. n. 2340 del 08/09/2020, [all.to 31](#)).

Quanto al danno patrimoniale, esso è all'evidenza costituito dal **totale delle retribuzioni globali perse dal 01.09.2023 (giorno in cui la ricorrente avrebbe dovuto assumere servizio se l'Amministrazione avesse correttamente agito) fino alla fine del contratto spettante (al 31.08.2023 o al 30.06.2023), dedotte le somme che verranno eventualmente percepite in ragione di eventuali futuri contratti per supplenze brevi.**

Infatti, l'art. 14, comma 1, lett. a), [O.M. n. 112/2022](#) dispone che “a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”. Ne consegue che il docente considerato rinunciatario può conseguire unicamente le supplenze previste dall'art. 2, comma 4, lett. c), ossia supplenze temporanee con chiamata da Graduatoria di Istituto.

La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto il **diritto al risarcimento del danno da mancata assunzione**, affermando che “il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11122/16 ha poi chiarito che “il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della **prova dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum**, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito”.

E dunque, ciò che costituisce oggetto di pretesa risarcitoria patrimoniale che si avanza in questa sede, è il **lucro cessante** consistente nel mancato guadagno patito dalla ricorrente per tutta la durata della supplenza, **commisurato al totale delle retribuzioni perse (dedotte le retribuzioni eventualmente percepite per altri contratti di supplenza per l'a.s. 2023/24),**



che sono oggi oggetto di domanda di **condanna generica** e che saranno determinate in un eventuale autonomo giudizio, qualora la condotta della controparte lo rendesse indispensabile.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il presente ricorso ha ad oggetto l'accertamento della condotta illegittima del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha pretermesso la ricorrente nell'attribuzione di incarichi di supplenza con chiamata da GPS per l'a.s. 2023/24, e l'accertamento del danno patito dalla medesima ricorrente in termini di perdita del punteggio e delle retribuzioni, nonché la richiesta di condanna al risarcimento del danno commisurato all'intero punteggio non maturato e alle retribuzioni perse.

In tali casi, la giurisprudenza ha escluso la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri concorrenti collocati nella medesima graduatoria, atteso che la ricorrente richiede solo il risarcimento del danno conseguente alla mancata attribuzione dell'incarico di supplenza e non anche l'assegnazione di detto incarico o l'inefficacia della graduatoria attributiva dello stesso. Tale integrazione, infatti, secondo la citata giurisprudenza non è necessaria, quando – come nel caso in esame - l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cfr. recentemente, a quest'ultimo proposito, Cass. 24 giugno 2020, n. 12489, in cui - appunto - è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A.). Si richiama, sul punto, peraltro, il decreto n. 5525 del 17.08.2023 del Tribunale di Cassino ([all.to 32](#)).

Sotto altro profilo, in un caso del tutto analogo è stato ritenuto che non ricorra alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario che suggerisca la necessità di estendere il giudizio ad altri soggetti, anche in considerazione del potere riconosciuto all'Ufficio di assegnare i docenti in sovrannumero (cfr. Tribunale di Latina, decreto n. 12778 del 10.11.2021, [all.to 33](#)).

Tuttavia, qualora l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti inseriti nelle medesime GPS in cui è inserita la ricorrente, si chiede che, stante la l'eccessiva onerosità, nonché la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, il Tribunale autorizzi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, **mediante pubblicazione del ricorso col testo integrale o per estratto, nonché del decreto di**



fissazione d'udienza, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tutto ciò premesso e considerato, parte ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Tribunale di **Bologna**, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi o ostativi al soddisfacimento del diritto della ricorrente,

- **accertare e dichiarare** il diritto della Prof.ssa Filardi Marta ad ottenere un incarico a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda informatizzata per il turno di nomina del 30/08/2023, ovvero per i turni successivi;

- **accertare e dichiarare** il diritto della Prof.ssa Filardi Marta al risarcimento del danno commisurato al punteggio, nonché alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe avuto diritto ad ottenere per la durata complessiva della supplenza spettante nel turno di turno di nomina del 30/08/2023, ovvero per i turni successivi, così come accertata in corso di causa, comprensive di ratei di 13^a mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione di altri contratti di lavoro ottenuti nel medesimo anno scolastico;

e per l'effetto

- **condannare** le Amministrazioni Scolastiche convenute, ciascuna secondo le proprie attribuzioni, ad attribuire alla ricorrente un incarico a tempo determinato, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda informatizzata per il turno di nomina del 30/08/2023, ovvero per i turni successivi;

- **condannare** la PA convenuta al risarcimento del danno commisurato al punteggio, nonché alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe avuto diritto ad ottenere per la durata complessiva della supplenza spettante nel turno di turno di nomina del 30/08/2023, ovvero per i turni successivi, così come accertata in corso di causa, comprensive di ratei di 13^a mensilità e TFR, dedotte le somme percepite in ragione di altri contratti di lavoro ottenuti nel medesimo anno scolastico.

Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato. **Con espressa istanza di aumento del compenso dovuto**



per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolare la consultazione ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 (Cass., ord. 23088 del 18/08/2021).

In via istruttoria:

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Ultimo contratto di lavoro ([all.to 1](#));
- 2) D.D. n. 12613 del 28.08.2023 ATP Bologna - GPS ([all.to 2](#));
- 3) Domanda informatizzata per le supplenze ([all.to 3](#));
- 4) D.D. n. 12610 del 28.08.2023 ATP Bologna - Elenco disponibilità ([all.to 4](#));
- 5) D.D. n. 12634 del 28.08.2023 ATP Bologna - Primo Bollettino ([all.to 5](#));
- 6) D.D. n. 12863 del 30.08.2023 ATP Bologna - Ulteriori disponibilità ([all.to 6](#));
- 7) D.D. n. 12869 del 30.08.2023 ATP Bologna - Secondo turno di nomina ([all.to 7](#));
- 8) Pec di consegna istanza di accesso agli atti ([all.to 8](#));
- 9) O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 ([all.to 9](#));
- 10) O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 ([all.to 10](#));
- 11) Tribunale di Roma ord. del 24.04.2023, R.G.n. 6214/2023 ([all.to 11](#));
- 12) Tribunale di Cassino, ord. coll. n. 2035 del 14.03.2023 ([all.to 12](#));
- 13) Tribunale di Frosinone, ord. coll. del 07.04.2023, R.G.n. 761/2023 ([all.to 13](#));
- 14) Tribunale di Verona, sent. n. 312 del 01.06.2023 ([all.to 14](#));
- 15) Tribunale di Caltagirone, sent. n. 236 del 26.06.2023 ([all.to 15](#));
- 16) Nota MIM n. 43440 del 19 luglio 2023 ([all.to 16](#));
- 17) Tribunale di Nola, ord. coll. n. 358 del 23.05.2023 ([all.to 17](#));
- 18) Giurisprudenza a.s. 2021/22 ([all.to 18](#));
- 19) Circolare n. 33071 del 30.11.2022 ([all.to 19](#));
- 20) CCNI Mobilità triennio 2022-25 ([all.to 20](#));
- 21) Tribunale di Vibo Valentia, sent. n. 396 dell'11.05.2023 ([all.to 21](#));
- 22) Tribunale di Roma, sent. 1463 del 10.02.2023 ([all.to 22](#));
- 23) Tribunale di Napoli, sent. 503 del 25.01.2023 ([all.to 23](#));
- 24) Tribunale di Velletri, ord. n. 16.12.2022, R.G.n. 5213-1/2022 ([all.to 24](#));
- 25) Tribunale di Cagliari, ord. n. 12825 del 07.12.2022 ([all.to 25](#));
- 26) all.to 26 Tab A_4 Valutazione titoli scuola secondaria di I e II grado ([all.to 26](#));
- 27) Corte d'Appello di Torino, sent. n. 74 del 02.03.2021 ([all.to 27](#));
- 28) Tribunale di Ivrea, sent. n. 85 dell'08.04.2022 ([all.to 28](#));
- 29) Tribunale di Fermo, sent. n. 225 del 22.11.2021 ([all.to 29](#));



30) Tribunale di Trento, sent. n. 40 del 29.03.2022 ([all.to 30](#));

31) Tribunale di Bari, sent. n. 2340 del 08.09.2020 ([all.to 31](#));

32) Decreto n. 5525 del 17.08.2023 Tribunale di Cassino ([all.to 32](#));

33) Tribunale di Latina, decreto n. 12778 del 10.11.2021 ([all.to 33](#)).

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e, vertendo in materia di controversie individuali di lavoro, sconta un contributo unificato pari ad € 259,00.

Formia-Bologna, 05/11/2023

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri

